

2) La Dextro Energy GmbH & Co. KG è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 287 dell'8.8.2016.

---

**Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 1° giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie — Polonia) — Piotr Zarski/Andrzej Stadnicki**

(Causa C-330/16) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali — Direttiva 2011/7/UE — Contratti di locazione commerciale a durata indeterminata — Ritardi di pagamento del canone di locazione — Contratti conclusi prima della scadenza del termine per la trasposizione di tale direttiva — Normativa nazionale — Esclusione dall'ambito di applicazione ratione temporis di detta direttiva a tali contratti)*

(2017/C 249/15)

Lingua processuale: il polacco

**Giudice del rinvio**

Sąd Okręgowy w Warszawie

**Parti**

Ricorrente: Piotr Zarski

Convenuto: Andrzej Stadnicki

**Dispositivo**

L'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono escludere dall'ambito di applicazione della suddetta direttiva i ritardi di pagamento nell'esecuzione di un contratto concluso prima del 16 marzo 2013, anche qualora tali ritardi avvengano successivamente a tale data.

<sup>(1)</sup> GU C 335 del 12.9.2016.

---

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'8 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Monomeles Protodikeio Athinon — Grecia) — OL/PQ**

(Causa C-111/17 PPU) <sup>(1)</sup>

*[Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Sottrazione internazionale di minori — Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Articolo 11 — Domanda di ritorno — Nozione di «residenza abituale» di un lattante — Minore nato, conformemente alla volontà dei suoi genitori, in uno Stato membro diverso da quello della loro residenza abituale — Soggiorno ininterrotto del minore durante i primi mesi di vita nel suo Stato membro di nascita — Decisione della madre di non far ritorno nello Stato membro dove si trovava la residenza abituale della coppia]*

(2017/C 249/16)

Lingua processuale: il greco

**Giudice del rinvio**

Monomeles Protodikeio Athinon

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: OL

Convenuta: PQ

**Dispositivo**

L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, dev'essere interpretato nel senso che, in una situazione quale quella di cui al procedimento principale, in cui un minore è nato ed ha soggiornato ininterrottamente con sua madre per diversi mesi, conformemente alla volontà comune dei suoi genitori, in uno Stato membro diverso da quello in cui questi ultimi avevano la loro residenza abituale prima della sua nascita, l'intenzione iniziale dei genitori in merito al ritorno della madre, in compagnia del minore, in quest'ultimo Stato membro non può consentire di ritenere che detto minore abbia ivi la sua «residenza abituale», ai sensi di detto regolamento.

Di conseguenza, in una situazione siffatta, il diniego della madre di far ritorno in questo stesso Stato membro in compagnia del minore non può essere considerato come un «illecito trasferimento o mancato ritorno» del minore, ai sensi di detto articolo 11, paragrafo 1.

<sup>(1)</sup> GU C 144 dell'8.5.2017.

---

**Ordinanza della Corte (Nona Sezione) dell'8 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Lg Costruzioni Srl/Area — Azienda Regionale per l'edilizia abitativa**

(Causa C-110/16) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Appalto pubblico di lavori — Direttiva 2004/18/CE — Articolo 7 — Valutazione e verifica delle capacità tecniche degli operatori economici — Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte — Irricevibilità manifesta)*

(2017/C 249/17)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Consiglio di Stato

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: Lg Costruzioni Srl

Convenuta: Area — Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa

nei confronti di: TE.SV.AM. Srl, Alvit Srl, Igit SpA, Planarch Srl, Francesco Auteri

**Dispositivo**

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) con ordinanza del 19 gennaio 2016 è manifestamente irricevibile.

<sup>(1)</sup> GU C 175 del 17.5.2016.